



# COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

prot. n. 5717

## PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2018

ORDINANZA N. 55 del 28.06.2018

**“ORDINANZA CIRCA LE ATTIVITA’ VIETATE SUL TERRITORIO DETERMINANTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L’INNESCO DI INCENDI BOSCHIVI E RELATIVE SANZIONI”**

*articoli: 2, 3 comma 1 lett.c), 6 e 12 del D.Lgs. 02.01.2018, n.1;  
art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;  
art.50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;*

### IL SINDACO

#### Premesso:

-Che con D.G.C. n.72 del 31.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’art.1 co.9 O.P.C.M. n.3264 del 22.10.2007 e D.P.G.R. n.64 del 02.04.2004, veniva approvato il “Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia”;

-Che con “Avviso pubblico di avvenuta approvazione Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia” in data 04.06.2008, nel rendere noto l’avvenuto deposito, per i successivi trenta giorni, presso la sala consiliare comunale, si invitava tutta la cittadinanza a voler prenderne visione, onde acquisire conoscenza delle caratteristiche essenziali di base del rischio che esiste sul proprio territorio e le disposizioni del piano di emergenza;

-Che il punto “C.3-Attivazioni in emergenza”, del “piano comunale” individua le “Fasi operative” e la “Procedura operativa”, ove in quest’ultima vengono individuate *“tutte quelle attività che il Sindaco, in qualità di autorità di protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano”*;

#### Dato atto:

-Che con D.C.C. n.13 del 21.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di  
(omissis)

03)-APPROVARE il “PIANO COMUNALE DI EMERGENZA”, composto da:  
(omissis)

-Che al suddetto “PIANO COMUNALE DI EMERGENZA”, fa parte integrante e sostanziale il sopracitato “Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia”, approvato con D.G.C. n.72/2008, costituito dai seguenti elaborati:  
(omissis)

#### Tenuto conto:

-Che il punto “2.Banche dati” del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” adottato con D.G.R. n.1462 AG/VT del 02.08.2002 (B.U.R. n.103 del 17.09.2002), al paragrafo avente ad oggetto: *“Elaborazioni successive della Carta del Rischio di Incendi boschivi”*, relativi ai comuni della Regione Marche, il Comune di Roccafluvione presenta una delle più alte percentuali (tra medio-alto ed estremo) classe di rischio incendio boschivo;

-Che il punto “4. I periodi a rischio di incendio boschivo (...)” del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” adottato con D.G.R. n.1462

AGN/TA del 02.08.2002 (B.U.R. n.103 del 17.09.2002), relativamente al "Periodo di grave pericolosità di incendio boschivo ed ulteriori periodi a rischio", testualmente prevede:

*"Il periodo di grave pericolosità di incendio boschivo è ogni anno dichiarato con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.*

*Il presente piano, ai sensi delle linee guida ministeriali, lo fissa per ogni anno tra il giorno 1 luglio ed il giorno 15 settembre. Particolari condizioni meteo climatiche possono rendere necessario un anticipo od un prolungamento di tale periodo fissato nel presente documento.*

*Indicativamente, nelle Marche, il periodo di rischio coincide con tutta la stagione estiva;*

(omissis)

### **Tenuto conto, in conseguenza a quanto sopra:**

-della nota della Regione Marche-Servizio Protezione Civile- prot.-721180 del 26.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5634 del 26.06.2018, ad oggetto: "Attività di manutenzione delle infrastrutture viarie e delle relative aree pertinenziali al fine di ridurre le cause di innesco e di propagazione degli incendi – Prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione estiva 2018", con allegata: "Copia della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto (PRE/0035240 del 15.06.2018) "Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti"

### **Considerato:**

Che le condizioni meteo climatiche, potrebbero come ogni anno, assumere condizioni sfavorevoli a causa dell'aumento delle temperature;

Che il rischio di incendi boschivi ed eventualmente anche di interfaccia possa essere elevato e quindi richieda il massimo impegno, anche nella prevenzione, da parte di tutti i soggetti interessati in ambito regionale.

Che risulta necessario adottare ogni possibile forma di intervento per prevenire il verificarsi di focolai (sterpaglie, sfalci, stoppie, ecc.) che possano innescare veri e propri incendi, anche a ridosso di aree più o meno antropizzate.

### **Visto:**

L'art.3 comma 3 lett. c), d) ed f) della L. 21.11.2000, n.353 e s.m.e i., che testualmente recita:

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

(omissis)

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

(omissis)

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

(omissis)

-L'art.10(Divietai, prescrizioni e sanzioni), commi 5, 6, 7 e 8 della L. 21.11.2000, n.353, che testualmente dispongono:

*"5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.*

*6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.*

*7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.*

*8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo."*

-L'art.19 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i., che testualmente dispone:

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:

a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;

b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;

c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

5. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla

*distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.*

6 bis. ....

7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:

a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;

b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;

c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;

d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della legge 353/2000

-L'art.30 comma 5 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i che testualmente prevede:

"5. La violazione delle norme di cui all'articolo 19 è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 1.000,00."

### **Ritenuto:**

-Doversi porre in essere azioni, di competenza comunale, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendi boschivi;

### **Ai sensi:**

-degli articoli: 2, 3 comma 1 lett.c), 6 e 12 del D.Lgs. 02.01.2018, n.1;

-dell'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;

-dell'art.50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m. e i.;

-dell'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;

## **ORDINA**

**Che dal 01 Luglio e sino a tutto il 15 Settembre 2018, è fatto assoluto divieto:**

**-di accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi con le eccezioni e le prescrizioni previste dall'art.19 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i..**

**-di tutte quelle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio quali, in via esemplificativa e non esaustiva:**

*-la mancata ripulitura da parte dei proprietari frontisti, sulle fasce di rispetto, delle strade comunali e vicinali, e comunque di pertinenza comunale, degli accumuli di residui vegetali secchi;*

*-l'accumulo e/o accatastamento di legname tagliato sulle fasce di rispetto delle strade comunali e vicinali e comunque di pertinenza comunale;*

*-il mancato rispetto di tutte quelle condizioni e prescrizioni dettate dall'art.19 della L.R. n.6/2005 e s.m.i.;*

## **AVVERTE**

Che per le trasgressione ai divieti come sopra riportati, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.30 comma 5 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i. e, per quanto applicabili quelle di cui all'art.10 commi 5, 6 7 e 8 della L. 21.11.2000, n.353;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia notificata:

-A tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo comunale, sul sito internet del Comune di Roccafluvione ed affissione negli usuali luoghi di pubblicazione del territorio comunale;

-al Servizio Vigilanza-Polizia Municipale, sede;

-al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta (AP);

(pec: [tap26525@pec.carabinieri.it](mailto:tap26525@pec.carabinieri.it))

-al Gruppo Carabinieri Forestale Ascoli Piceno;

(pec: [fap43260@pec.carabinieri.it](mailto:fap43260@pec.carabinieri.it))

-alla Stazione Carabinieri Forestale di Acquasanta Terme (AP);

(pec: [cs.acquasantaterme@pec.corpoforestale.it](mailto:cs.acquasantaterme@pec.corpoforestale.it))

-al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;  
(pec: [com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it))  
affinché ne venga garantita la piena osservanza.

**ed inoltre:**

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;  
(pec: [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it))
- alla Regione Marche-Protezione Civile;  
(pec: [regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it](mailto:regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it))
- alla Provincia di Ascoli Piceno-Servizio Protezione Civile;  
(pec: [provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it))
- all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;  
(pec: [um.tronto@emarche.it](mailto:um.tronto@emarche.it))
- al Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Roccafluvione, sede;

**INFORMA**

-Che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Carlo Trobbiani-Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione nonché incaricato dei procedimenti relativi alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi di aree boscate (D.G.C. n.54 del 26.04.2009);

**INFORMA INOLTRE**

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Roccafluvione, li 28.06.2018**



**IL SINDACO**  
**Rag. Francesco Leoni**